

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GAIRO, ELINI E USSASSAI PER LO SVOLGIMENTO
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì __ del mese di gennaio,

TRA

Il Comune di **Gairo**, con sede in via della Libertà n. 7 codice fiscale 00160250916, rappresentato dal Sindaco p.t. Sergio Lorrai, nato a Gairo il 18/03/1983, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 34 del 21/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di **Elini** con sede in via Pompei n. 27, codice fiscale 82001050911, rappresentato dal Sindaco p.t. Vitale Pili, nato a Arzana il 29/08/1968, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 18 del 26/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di **Ussassai**, con sede in via Nazionale n.120, codice fiscale 00160240917, rappresentato dal Sindaco p.t. Francesco Usai, nato a Cagliari il 10/12/1967, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 18 del 06/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo, e ne disciplina le funzioni;

Che l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;

Che l'art. 99 del sopra richiamato D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, decorsi i quali il segretario è confermato;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020;

Richiamata la circolare esplicativa della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale del 02.12.2020;

Considerato che le Amministrazioni Comunali di Gairo, Elini e Ussassai intendono avvalersi del servizio di segreteria convenzionata e quindi di un unico Segretario Comunale, anche al fine di ripartire i costi del servizio medesimo;

Rilevato che il Consiglio comunale di **Gairo**, con propria deliberazione n. 34 del 21/09/2022, che il Consiglio comunale di **Elini**, con propria deliberazione n. 18 del 26/09/2022 e che il Consiglio comunale di **Ussassai** con propria deliberazione n. 18 del 06/10/2022, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato la Convenzione di Segreteria Comunale successivamente siglata in data 13/10/2022;

Rilevato che il Consiglio comunale di **Gairo**, con propria deliberazione n. ____ del ____, che il Consiglio comunale di **Elini**, con propria deliberazione n. ____ del ____ e che il Consiglio comunale di **Ussassai** con propria deliberazione n. ____ del _____, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno disposto la modifica dell'art. 6 della Convenzione di Segreteria Comunale siglata in data 13/10/2022;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare il Servizio di Segreteria comunale dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario comunale tra i Comuni di Gairo, Elini e Ussassai al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

Art. 2

Comune capo-convenzione

1. Il Comune di Gairo è individuato quale Comune capo-convenzione;
2. Al sindaco del Comune capo-convenzione compete:
 - l'individuazione e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati;
 - la ricezione della comunicazione dei congedi, permessi, aspettative e in generale l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale, previa intesa con i Comuni convenzionati, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Art. 3

Durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario titolare, successiva all'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla costituzione della presente convenzione da parte della Prefettura – UTG di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sardegna.
2. La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5 anni), decorrenti dal momento di effettiva presa di servizio del segretario, fatta salva la risoluzione consensuale dichiarata dai tre Consigli Comunali, con relativa indicazione del termine di cessazione dell'efficacia della convenzione medesima.

3. La cessazione della Convenzione potrà altresì essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da una sola delle parti aderenti con deliberazione del Consiglio Comunale (recesso unilaterale). In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare tra gli Enti e comunque entro un mese (1 mese) dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso esecutiva.
4. Tanto la risoluzione di cui al comma 2, quanto la deliberazione di recesso unilaterale dovranno, senza ritardo, essere portate a conoscenza del Segretario Comunale assegnato alla sede di segreteria convenzionata e alla competente Prefettura – UTG Cagliari- *ex* Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario conserva la titolarità della Segreteria del Comune capo-convenzione.

Art. 4

Orario di servizio

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico, garantendo un’equa distribuzione della presenza nei tre Comuni, secondo modalità da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi, in proporzione alla ripartizione della partecipazione alla convenzione di cui al successivo articolo 6;
2. L’articolazione settimanale dell’orario lavorativo sarà stabilita secondo un calendario di massima, di concerto tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 6.

Art. 5

Trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata e il rimborso delle spese, sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell’*ex* Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
2. Il comune di Gairo in quanto capo-convenzione assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant’altro attiene all’ufficio convenzionato.

Art. 6

Ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria comunale convenzionata, ivi compresa l'eventuale corresponsione dei buoni pasto, saranno corrisposte dall'Ente capofila e ripartite tra Comuni in convenzione come segue:

- Comune di Gairo quota parte pari al 39% (14 ore);
- Comune di Elini quota parte pari al 33% (12 ore);
- Comune di Ussassai, quota parte pari al 28% (10 ore);

3. Restano a carico di ciascun Ente:

- i diritti di segreteria connessi all'attività di rogito;
- i rimborsi spese, compresi i rimborsi chilometrici ove spettanti, i diritti, le indennità, compresa l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione se dovuta, e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli enti.

4. Il comune di Gairo notificherà ai comuni di Elini e Ussassai il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute per ciascun semestre e i comuni di Elini e Ussassai provvederanno al rimborso della quota posta a proprio carico entro i trenta giorni successivi.

5. I comuni di Elini e Ussassai provvederanno, altresì, a comunicare la previsione di spesa annua con gli aggiornamenti della stessa al verificarsi di possibili variazioni.

6. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 7

Disciplina Ordinamento dei Segretari

1. In applicazione degli artt. 99 e 100 del D.lgs. 267/2000, a tenore dei quali il sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, nonché dell'art. 10, comma 2, del d.p.r. 465/1997, la competenza alla nomina e alla revoca del Segretario è attribuita al Sindaco del Comune di Gairo nella sua qualità di Sindaco dell'Ente capofila della presente Convenzione, previo accordo con gli altri comuni aderenti.

2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, ivi comprese eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o esercizio di attività, verranno adottate con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri enti convenzionati.
3. È, altresì, fatta salva la possibilità per ciascun Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8

Forme di consultazione

1. I Comuni annualmente si trasmetteranno, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento dell'ufficio convenzionato a garanzia del buon funzionamento.
2. Per qualsiasi evenienza che dovesse sorgere sulla gestione dell'ufficio di Segreteria convenzionata gli Enti contraenti provvederanno a riunire le Giunte comunali in seduta comune.

Art. 9

Modifiche alla Convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2021, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale per il Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Sardegna, per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco del Comune di **Gairo**

Sergio Lorrai



Il Sindaco del Comune di **Elini**

Vitale Pili



Il Sindaco del Comune di **Ussassai**

Francesco Usai

